

damento a quest'articolo. Egli vorrebbe sopprimere le ultime parole: « espresse agli articoli 18, 19, 21 della presente legge. »

L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

Sella, della Commissione. Con questo disegno di legge si concedono alle ferrovie economiche alcune facilitazioni che può convenire di estendere anche alle ferrovie ordinarie, come qualche volta sono state ad esse concesse. Ora, col sopprimere le parole: *espresse agli articoli 18, 19 e 21 della presente legge*, mi pare che si lasci maggior facoltà di applicare questa legge anche alle grandi ferrovie, quando al Governo parrà conveniente.

Faccio notare che, quando il mio emendamento fosse approvato, quello dell'onorevole Engel non avrebbe più ragione d'essere, chè non è altro che una specificazione di questo.

Presidente. Onorevole relatore?

Gianolio, relatore. Lo accettiamo.

Presidente. Onorevole ministro, lo accetta?

Branca, ministro dei lavori pubblici. Lo accetto.

Presidente. Allora, l'articolo rimarrebbe in questi termini:

« È fatta facoltà al Governo di accordare ad altre ferrovie pubbliche l'applicazione in tutto o in parte delle norme di esercizio ammesse per le ferrovie economiche. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

Engel. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Engel. Avevo proposto un emendamento a questo articolo; ma ormai non importa che sia svolto.

Esso non aveva altro scopo, che quello di legalizzare una condizione di fatto.

I passaggi a livello con sbarre mobili manovrabili a distanza, e quindi senza l'esistenza di casette per guardiani, esistono sulle nostre ferrovie in numero di oltre 400, con aperta violazione dell'articolo 213 della legge sulle opere pubbliche, che non li ammette in tali forme. Proponevo dunque di regolarne la esistenza legale; ma siccome la facoltà di concederli è compresa nell'emendamento dell'onorevole Sella, non ho più ragione di insistere nel mio.

Presidente. Allora, passeremo al titolo terzo:

« *Disposizioni comuni e transitorie.* — Art. 42.

Le domande di concessione per le ferrovie eco-

nomiche e quelle per l'autorizzazione dell'esercizio delle tranvie a trazione meccanica, dovranno essere accompagnate dai documenti indicati nell'articolo 224 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248.

« Per le ferrovie economiche che dovranno stabilirsi, in tutto o in parte, sopra strade esistenti, e per le tranvie sarà da fornire la prova che sia stato accordato l'assenso dall'ente proprietario della strada; e presentando l'atto di concessione del suolo stradale.

« Quando le strade da occupare da una ferrovia economica, o da una tranvia, siano di spettanza di enti diversi, si stabiliranno dei consorzi con le norme fissate dalla legge del 29 giugno 1873, n. 1475. (Serie 2^a) »

Gianolio, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gianolio, relatore. A questo punto potrebbe trovar sede opportuna il capoverso dell'articolo 17 che si era tenuto sospeso e che suona così:

« Le Provincie, i Comuni e gli altri Corpi morali interessati, quando vi concorra l'interesse locale, potranno accordare sussidi alle ferrovie economiche, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio. »

E si potrebbe inserirvi quell'emendamento Palberti che vieta ai Comuni di assumere garanzie di prodotto chilometrico.

Presidente. Dunque l'articolo 42 rimarrebbe così:

« Le domande di concessione per le ferrovie economiche e quelle per l'autorizzazione dell'esercizio delle tranvie a trazione meccanica, dovranno essere accompagnate dai documenti indicati nell'articolo 224 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, numero 2248.

« Per le ferrovie economiche che dovranno stabilirsi, in tutto o in parte, sopra strade esistenti, e per le tranvie sarà da fornire la prova, che sia stato accordato l'assenso dall'ente proprietario della strada; e presentando l'atto di concessione del suolo stradale.

« Quando le strade da occupare da una ferrovia economica, o da una tranvia, siano di spettanza di enti diversi, si stabiliranno dei consorzi con le norme fissate dalla legge del 29 giugno 1873, n. 1475. (Serie 2^a).

Quindi verrebbe il capoverso dell'arti-